

PROTOCOLLO DI INTESA
PER LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE E COOPERAZIONE DI ATTIVITÀ
TECNICO – OPERATIVA DI INTERESSE COMUNE
(Art. 15 legge 7 agosto 1990, n. 241)

STIPULATO TRA


Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno, nella persona del Segretario Generale *Dott.ssa Vera Corbelli*, domiciliata per la carica presso la predetta Autorità di Bacino, avente sede legale in Viale Lincoln, 81100 Caserta, d'ora in avanti denominata "*Autorità di Bacino*".

Regione Molise, Assessorato alle Politiche Agricole ed Agroalimentari, nella persona dell'Assessore Avv. *Vittorino Facciolla*, domiciliato per la carica presso la predetta Regione, avente sede legale in Via Genova 11, cap. 86100 Campobasso, nel seguito denominata "Regione".

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE, in persona del Presidente *Francesco Vincenzi*, nato a Mirandola (MO) il 13.10.1978, domiciliato per la carica presso la predetta Associazione (nel seguito indicata ANBI), avente sede legale in Via di Santa Teresa n. 23, cap. 00198 Roma.

UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE DELLE IRRIGAZIONI E DEI MIGLIORAMENTI FONDIARI DEL MOLISE nella persona del Presidente *Giorgio Manes*, nato a Montecilfone il 30.06.1969, domiciliato per la carica presso il Consorzio di Bonifica Trigno e Biferno, avente sede legale in Via Cairoli n. 31, 86039 Termoli (CB).

VISTO



- il Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215 recante “*Nuove norme per la bonifica integrale*” e successive modifiche ed integrazioni, nonché *la legislazione regionale vigente per lo specifico settore nei territori di competenza dell’Autorità di Bacino*;
- il D.P.C.M. 10 agosto 1989: “*Costituzione delle Autorità di Bacino di rilievo Nazionale*”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*” e s. m. i.;
- il D.P.R. 07/01/1992, “*Atto di indirizzo e coordinamento per determinare i criteri di integrazione e coordinamento tra le attività conoscitive dello Stato, delle Autorità di Bacino e delle regioni per la redazione dei piani di bacino*”;
- il D.P.R. 18/07/1995, “*Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino*”;
- la Direttiva Comunitaria 23 ottobre 2000, n. 60, recante “*Quadro per l’azione comunitaria in materia di acque*”;
- il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante “*Norme in materia ambientale*” in cui è stata anche trasfusa la legge n. 183/1989 “*Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo*”;
- il D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 “*Disposizioni correttive e integrative del D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale*”;
- la Direttiva Comunitaria 23 ottobre 2007, n. 60 relativa alla “*valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni*”;
- il D. L. 30 dicembre 2008, n. 208 convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 13, recante “*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente*”;
- Il Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale” approvato con DPCM del 10 aprile 2013 e pubblicato sulla G.U. n. 160 del 10/07/2013;



2

- il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;
- il D. Lgs. 10 dicembre 2010, n.219, "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque", nello specifico l'art. 4, co. 1 – lettera b), in cui “le autorità di bacino di rilievo nazionale, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e le regioni, ciascuna per la parte di territorio di propria competenza, provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49.”, mentre le autorità di bacino di rilievo nazionale “ai fini della predisposizione degli strumenti di pianificazione di cui al predetto decreto legislativo n. 49 del 2010” svolgono la funzione di coordinamento nell'ambito del distretto idrografico di appartenenza;
- la Legge Regionale del 21 maggio 1980, n. 17 recante “Norme per il censimento e il catasto in materia di tutela delle acque dall'inquinamento”;
- la Legge Regionale del 2 marzo 1984, n. 4, recante “Approvazione del piano regionale di risanamento idrico, ai sensi della Legge del 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e integrazioni”;
- la Legge Regionale del 3 febbraio 1999, n. 5, recante “Norme di attuazione della Legge del 5 gennaio 1994, n. 36 Disposizioni in materia di risorse idriche”;
- la Legge Regionale del 21 novembre 2005, n. 42 “Adeguamento e riordino dei Consorzi di Bonifica” e s.m.i.;
- la Legge Regionale n. 8/2009 “Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato”;
- la Delibera di G.R. n. 636 del 16/06/2009 di adozione del “Piano di Tutela delle Acque”;



- la programmazione comunitaria in materia di risorse acque, suolo ed ambiente, di partecipazione ai processi di pianificazione, di formazione ed informazione;
- la programmazione dei fondi comunitari FESR, FSE, FEOGA, FEASR secondo gli 11 Obiettivi tematici stabiliti dal Quadro Comunitario Strategico;
- l'assegnazione definitiva delle risorse attraverso l'approvazione del cd accordo di partenariato che ha assegnato risorse alla regione Molise circa 200 milioni di euro.

PREMESSO CHE

- l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno in base al disposto dettato dalla legge 183/89 e successive modifiche e integrazioni, riprese e contemplate nel D.L.vo 152/06, ha in corso le attività di pianificazione e programmazione relative alla *“difesa, salvaguardia, uso e governo delle risorse suolo ed acqua, alla compatibilità ambientale dei sistemi produttivi, alla salvaguardia dell'ambiente naturale ed alla gestione delle risorse nel loro complesso”*;
- la risorsa idrica assume un valore alto per la *“qualità della vita e lo sviluppo socio-economico”*, per cui gli utilizzi legittimi della stessa si devono fondare sulla solidarietà; sulla tutela e razionalizzazione del bene acqua; sull'uso corretto e sostenibile dell'acqua afferente ai comparti potabili, irrigui, industriali; sulla compatibilità con il sistema territoriale/ambientale e *“ristoro”* laddove gli utilizzi generino squilibri; sul recupero dei costi;
- è fondamentale preservare il patrimonio naturale delle risorse idriche per le generazioni future (sostenibilità ecologica); allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l'acqua (sostenibilità economica); garantire l'equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (sostenibilità etico-sociale);
- la Direttiva Quadro nel settore delle acque 2000/60/CE, definisce l'azione comunitaria per la protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee, che assicuri la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, agevoli l'utilizzo



idrico sostenibile, protegga l'ambiente, migliori le condizioni degli ecosistemi acquatici e mitighi gli effetti delle inondazioni e della siccità;

- La Direttiva Comunitaria 2000/60 afferma che “l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale”;
- L'art. 7 della Direttiva 2007/60/CE, ai fini del coordinamento dell'applicazione delle Direttive 2000/60/CE e 2007/60/CE rimanda all'adozione di misure appropriate, “mirando a migliorare l'efficacia, lo scambio di informazioni ed a realizzare sinergie e vantaggi comuni...”;
- Nella seduta del 23 dicembre 2013, il Comitato Istituzionale ha preso atto dell'elaborazione conclusiva delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale predisposte ai sensi dell'art.6 della Direttiva 2007/60/CE e dell'art.6 del D. Lgs. 49/2010, approvandole ai soli fini dei successivi adempimenti comunitari;
- La Regione Molise ha tra le finalità il “governo della risorsa idrica per assicurare alla collettività ed alle future generazioni acqua sufficiente ed adeguata in termini di qualità e quantità”;
- la Regione Molise, per il conseguimento di quanto sopra promuove iniziative idonee a garantire la costante collaborazione con gli organi Istituzionali del Governo delle Regioni e degli Enti Locali, contribuendo a quanto previsto nell'ambito della redazione del Piano;
- l'ANBI rappresenta tutti i Consorzi di Bonifica e di irrigazione operanti nel nostro Paese e quindi anche i Consorzi operanti nei territori di competenza dell'Autorità di Bacino;
- gli Enti firmatari il presente accordo perseguono nello svolgimento delle reciproche attività e nell'ambito delle proprie competenze, una politica di sviluppo economico compatibile con la difesa, conservazione e tutela del sistema fisico ambientale, con l'obiettivo di una gestione del territorio in sintonia con i principi sanciti in sede europea, che richiedono efficienza delle Autorità che governano e dei soggetti istituzionali che gestiscono;



- l'Autorità di Bacino è organo di programmazione interdisciplinare, in grado di valutare le esigenze in diversi settori nonché la priorità delle azioni da porre in essere per la realizzazione degli obiettivi concordati d'intesa tra Enti operanti sul territorio;
- le attività da svolgere da parte degli Enti firmatari, anche se a scala ed ambiti diversi, hanno in comune la difesa, la tutela e la valorizzazione delle risorse fisico-ambientali;
- sulla base di propri indirizzi di programmazione è necessario proseguire un'attività di pianificazione unitaria, organica e razionale del sistema fisico-ambientale, per un buon uso e governo delle risorse acqua e suolo, nell'ottica della sostenibilità ambientale.

CONSIDERATO

- il PSR relativo alla programmazione 2014/2020 in corso di approvazione e attualmente in osservazione presso le competenti commissioni della Comunità Europea;
- il principio secondo il quale l'uso della risorsa idrica si deve fondare sulla solidarietà; sulla tutela e razionalizzazione del bene acqua; sull'uso corretto e sostenibile dell'acqua afferente ai comparti potabili, irrigui, industriali; sulla compatibilità con il sistema territoriale/ambientale e "ristoro" laddove gli utilizzi generino squilibri; sul recupero dei costi;
- che è fondamentale preservare il patrimonio naturale delle risorse idriche per le generazioni future (sostenibilità ecologica); allocare in termini efficienti una risorsa scarsa come l'acqua (sostenibilità economica); garantire l'equa condivisione e accessibilità per tutti ad una risorsa fondamentale per la vita e la qualità dello sviluppo economico (sostenibilità etico-sociale);
- che secondo le vigenti disposizioni, l'uso dell'acqua per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi, tra cui è prioritario l'uso agricolo e che, pertanto, le due priorità garantite dal legislatore nella disciplina degli usi delle acque sono l'uso per il consumo umano e l'uso agricolo;



- che l'approccio sostenibile nella programmazione delle politiche idriche deve essere caratterizzato da un approccio integrato in termini di disponibilità, approvvigionamento, distribuzione e trattamento, e pertanto mentre va rispettato il principio che la risorsa deve essere in grado di soddisfare il maggior numero di funzioni ambientali senza sacrificare la sua riproducibilità nel lungo termine va, nel contempo, evitato di pregiudicare l'accessibilità per quegli usi ritenuti prioritari;
- che tra le funzioni attribuite dalle leggi ai Consorzi di Bonifica, rientrano la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle opere pubbliche di bonifica e d'irrigazione, la realizzazione e la gestione di opere ed impianti per l'uso plurimo delle acque, ivi compreso l'uso elettrico, la realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;
- che la bonifica integrale comprende oggi azioni ed interventi sul territorio finalizzati a contribuire alle più attuali e rilevanti esigenze dell'economia e dello sviluppo, consistenti nella conservazione e difesa del suolo, nell'approvvigionamento e nella razionale utilizzazione delle acque a prevalente uso irriguo, nella salvaguardia ambientale;
- che la bonifica oggi contribuisce in misura determinante alla sicurezza territoriale, ambientale ed alimentare; essa pertanto costituisce una azione strategica per lo sviluppo;
- che tra gli scopi istituzionali dell'ANBI figurano, tra l'altro, le attività necessarie a conseguire nelle diverse competenti sedi il riconoscimento del ruolo della bonifica e dei Consorzi nei settori su indicati;
- che per la realizzazione degli scopi indicati al precedente comma l'ANBI cura, tra l'altro, le seguenti funzioni: provvedere all'esame ed allo studio dei provvedimenti legislativi ai livelli comunitario, nazionale e regionale interessanti l'attività di bonifica, di irrigazione e di miglioramento fondiario e dei relativi Consorzi; organizzare ricerche e studi sui temi di maggiore rilievo ed attualità per il settore della bonifica, dell'irrigazione e dei miglioramenti fondiari; organizzare fra gli associati convegni, incontri e dibattiti per l'approfondimento dei problemi di carattere generale interessanti l'attività di bonifica, di miglioramento fondiario ed i relativi Consorzi; assicurare uniformità di orientamenti in tema di interpretazione ed



applicazione dei provvedimenti legislativi disciplinanti l'attività di bonifica e i relativi Consorzi;

- che tra le attività di revisione e di aggiornamento del Piano di Gestione Acque di cui alla vigente normativa è richiesto, tra l'altro, l'approfondimento dei problemi del settore irriguo che costituisce anche oggetto di esame nell'ambito del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale, anche eventualmente su aree pilota;
- che al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse idriche disponibili e fabbisogni, sulla base dei contenuti e degli obiettivi della Direttiva Comunitaria 2000/60, della normativa italiana in materia ambientale, degli strumenti di pianificazione e programmazione elaborati dalle Regioni, ripresi nel redatto ed adottato "*Piano di Gestione delle Acque del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale*", emerge la necessità di pianificare la risorsa in termini aggregati fra le disponibilità e i fabbisogni per i diversi usi, compatibilmente con l'esigenza di assicurare le erogazioni idriche necessarie allo sviluppo sostenibile delle Regioni, proiettato (come richiamato dalla Direttiva Comunitaria 2000/60) agli anni 2015/2032, anche attraverso politiche di risparmio idrico;
- che per le finalità di elaborazione e di successivo "aggiornamento del Piano di Gestione Acque", nella redazione del "Piano di Gestione delle Alluvioni" ed in particolare per gli aspetti connessi al sistema agricolo ed al sistema di bonifica, è opportuna la stipula del presente Accordo per lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- che l'attuazione dei piani di gestione Acqua ed Alluvioni a livello distrettuale rappresentano una delle condizionalità imposte dalla Comunità Europea al fine di attingere alle risorse relative alla prossima programmazione europea 2014/2020.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Le premesse sopra specificate formano, ad ogni effetto, parte integrante della presente Intesa.



ARTICOLO 2

Il presente protocollo di Intesa è stipulato allo scopo di definire e condividere azioni da inserire nella prossima programmazione regionale da attuare utilizzando i fondi relativi ai FEASR 2014 - 2020 e, quindi, il Piano di Sviluppo Rurale della Regione Molise.

In particolare, tali azioni devono essere ricomprese in una strategia unitaria regionale che abbia per obiettivo, tra l'altro, l'ottimizzazione delle risorse idriche, la difesa e la tutela del sistema fisico-ambientale, la mitigazione degli scenari di rischio idrogeologico, la valorizzazione delle identità produttive regionali, il miglioramento della partecipazione al mercato del lavoro anche attraverso la promozione dell'inclusione sociale.

ARTICOLO 3

Le azioni di cui all'articolo 2 dovranno essere rivolte :

- a) alla garanzia di una utilizzazione razionale e parsimoniosa delle acque irrigue attraverso gli usi plurimi e il coordinamento delle esigenze dei diversi utenti delle risorse idriche nel rispetto dei principi di solidarietà e cooperazione;
- b) agli mitigazione degli scenari di rischio che interessano numerosi comparti regionali, anche attraverso l'individuazioni di azioni strutturali e non strutturali necessarie a contrastare gli individuati scenari di rischio;
- c) alla gestione del rischio di alluvioni, in particolare attraverso la prevenzione, la protezione e la preparazione del territorio e della popolazione afferente alla possibilità dell'accadimento calamitoso, anche attraverso un sistema di presidio territoriale che può provvedere a fronteggiare situazioni di rischio negli ambiti territoriali di competenza;
- d) agli aspetti relativi alla manutenzione delle opere idrauliche, per il mantenimento delle stesse in buona efficienza;
- e) alla valorizzazione della produzione agricola regionale individuando prodotti tipici e di qualità da identificare con distretti produttivi specializzati, il tutto attraverso la valutazione delle caratteristiche ambientali e sociali, dell'uso del suolo ai fini agricoli nonché dell'interazione di questo con la gestione del rischio idrogeologico;



- f) al rafforzamento della filiera produttiva della trasformazione e commercializzazione che possa promuovere i prodotti agroalimentari su mercati regionali, nazionali ed internazionali come "tipici" regionali, sfruttando anche le imprese esistenti di piccole e medie dimensioni.

ARTICOLO 4

Tale programma di azioni, da p deve essere in linea con quanto il Distretto idrografico dell'Appennino Meridionale, l'Autorità di Bacino e la Regione hanno già sviluppato con particolare riferimento alla attuazione relativa alla Direttiva Acque (2000/60/CE) e Direttiva Alluvioni (2007/60/CE).

ARTICOLO 5

1. Per la realizzazione ed organizzazione, da parte dei sottoscrittori, di quanto contenuto nell'art. 2 verrà elaborato un "*Programma Tecnico, temporale, economico operativo*" così articolato:
 - obiettivi e contenuti delle attività;
 - percorso metodologico tecnico – operativo – temporale;
 - descrizione delle singole attività, la determinazione temporale ed aspetti finanziari per ciascuna di esse.
2. Il Programma delle Attività sarà definito entro 30 giorni dalla stipula della presente intesa.

ARTICOLO 6

Per le attività di cui alla presente intesa, sarà individuato un gruppo di lavoro composto da funzionari degli Enti firmatari; ogni Ente individuerà, nell'ambito del proprio gruppo di lavoro, un responsabile che coordinerà le attività e relazionerà con gli altri responsabili individuati allo stesso modo.

Tale gruppo di lavoro, nonché i responsabili per ogni Ente firmatario, verrà individuato entro 30 giorni dalla stipula della presente Intesa.

ARTICOLO 7

Il presente Protocollo ha durata biennale, salvo proroga da concordarsi per iscritto tra le parti. Il termine decorre dalla data di sottoscrizione del Protocollo medesimo.



ARTICOLO 8

Con successivi atti da adottare con la medesima procedura potranno essere apportate modificazioni ed integrazioni al presente Protocollo di Intesa e potranno altresì essere previste ulteriori forme di collaborazioni tra le parti.

ARTICOLO 9

Al fine della realizzazione delle azioni ed attività programmate le parti di comune accordo predisporranno, previa comunicazione, incontri tecnici periodici ai quali potranno essere invitati anche rappresentanti di altri Enti qualora si palesi la necessità di approfondimenti ed analisi specifiche.

ARTICOLO 10

Per quanto non espressamente regolato nei precedenti articoli, in ordine ai rapporti tra gli Enti, si applicano gli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

ARTICOLO 11

Gli Enti firmatari dell'intesa, in considerazione delle attività già svolte, metteranno a disposizione delle parti tutto quanto necessario per le azioni di cui all'art. 2.

ARTICOLO 12

Ogni forma di pubblicità ed informazione del progetto ed attività relativa, deve essere programmata e realizzata con consenso di entrambe le parti.

ARTICOLO 13

Qualora per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, una delle parti intendesse recedere unilateralmente dall'accordo, dovrà darne congruo preavviso all'altra parte esprimendo le motivazioni poste a base della volontà di recedere.

ARTICOLO 14

I risultati delle attività svolte in comune saranno di proprietà di tutti gli Enti firmatari che potranno utilizzarli nell'ambito e per fini istituzionali propri, citandone comunque la fonte.



I dati utilizzati per lo svolgimento delle attività ed i loro risultati nonché quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni, non possono essere comunicati a terzi, se non previo accordo tra l'Autorità di Bacino e il Consorzio.

ARTICOLO 15

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs, n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", le Parti dichiarano di essere state informate circa le modalità e le finalità dell'utilizzo dei dati personali nell'ambito di trattamenti automatizzati o cartacei.

Le parti si impegnano a trattare i dati personali oggetto della presente convenzione secondo i principi di cui all'art. 11 del D. Lgs. 196/2003 ed esclusivamente per le finalità scientifiche inerenti alla stipulazione dell'accordo.

Ai sensi del codice sopra citato, tali trattamenti saranno improntati al principio di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Sottoscrivendo il presente atto le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dall'art. 13 della richiamata normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del titolare e del responsabile del trattamento dati.

ARTICOLO 16

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia possa sorgere per effetto del presente accordo.

In caso di controversia il Foro competente sarà determinato ai sensi dell'art. 25 C.P.C.-

ARTICOLO 17

Il presente atto redatto sarà registrato solo in caso d'uso, In tal caso, le spese saranno a carico della parte che richiede la registrazione.

ARTICOLO 18

La presente Intesa è stata redatta in quattro originali ed è composta da 13 pagine dattiloscritte.

Roma, li 23 giugno 2015



**Autorità di Bacino dei Fiumi
Liri – Garigliano e Volturno**

Il Segretario Generale

Vera Corbelli



Regione Molise

**per Il Presidente
l'Assessore Politiche Agricole**

Vittorino Facciolla



ANBI

Il Presidente

Francesco Vincenzi



ANBI Molise

Il Presidente

Giorgio Manes

